

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 627)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1964 (V. Stampato n. 20)

d'iniziativa del deputato LUCCHESI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 giugno 1964

Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto come segue:

a) dal presidente dell'O.N.I.G.;

b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della difesa, del Ministro della sanità; la designazione del Ministro della sanità dovrà cadere su un sanitario;

c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra:

d) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;

f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto ».

Fa parte altresì del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.

Art. 2.

L'articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è così modificato:

« Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, è equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.

L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera.

Il fondo di ogni dipendente sarà rivalutato anno per anno, con le modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72 ».

Art. 3.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali.

Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G.

Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni ».